



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 1225

Primi interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

VISTO l'articolo 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2014/497/UE relativa alla misure volte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea della xylella fastidiosa (Well e Raju);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

forestali del 26 settembre 2014 recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana" con il quale sono stati disciplinate le attività da porre in essere;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza della diffusione nel territorio della regione Puglia del batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) in considerazione dell'esigenza di disporre di poteri straordinari per attuare le misure di cui trattasi;

RAVVISATA la necessità di disporre la più tempestiva attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

CONSIDERATO che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 2, lett. c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'adozione di un'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile;

ACQUISITA l'intesa della regione Puglia;

SENTITO il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

DISPONE

Articolo 1 (Nomina Commissario e piano degli interventi)

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia, il Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la regione Puglia è nominato Commissario delegato.
2. L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia è nominata Soggetto attuatore del Commissario delegato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nonché, anche in qualità di soggetti attuatori, della regione Puglia, del Servizio fitosanitario regionale, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità. Il Commissario delegato assicura una costante informativa al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla regione Puglia in ordine alle attività poste in essere in attuazione della presente ordinanza per le conseguenti informazioni che le predette Amministrazioni hanno la responsabilità di fornire alla Commissione UE.
4. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, entro venti giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano per la più celere attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 settembre 2014 da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile, previa istruttoria del Comitato di monitoraggio di cui al comma 6, relativamente agli aspetti connessi con la localizzazione degli interventi da porre in essere, l'elenco degli stessi, con relativo cronoprogramma, nonché la stima dei costi relativi.
5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, limitatamente al cronoprogramma delle attività ed alla relativa stima dei costi, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4 e con le modalità di cui al comma 4, nonché per le eventuali ulteriori misure fitosanitarie individuate con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto ministeriale del 26 settembre 2014 sopra citato.
6. Il Dipartimento della protezione civile istituisce un Comitato di monitoraggio delle attività poste in essere dal Commissario delegato, assicurando ogni opportuno raccordo con il comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 settembre 2014. Il predetto Comitato di monitoraggio è composto da sette membri di cui tre designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra i quali uno con funzioni di presidente, due designati dal Dipartimento della protezione civile e due dalla Regione Puglia.
7. Per la partecipazione al Comitato di cui al comma 6 non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 8 Gli eventuali oneri relativi ai rimborsi delle spese di missione sostenute dai componenti del Comitato di cui al comma 6 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui al comma 4 sono quantificate le somme necessarie.

Art. 2 (Deroghe)

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
 - regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-bis e 243;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Oneri per prestazioni di lavoro straordinario)

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, a partire dalla data di adozione della medesima, fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di trenta unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore mensili pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.
2. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 4 e, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'articolo 1, comma 4, sono quantificate le somme necessarie nonché le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari, entro i limiti di cui al comma 1.

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede:
 - a. quanto ad euro 5.000.000,00, come disposto dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b. quanto ad euro 2.630.000,00, a valere sul bilancio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui euro 1.315.215,00 già trasferiti con decreto ministeriale n. 28061 del 5 dicembre 2014 all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia;
 - c. quanto ad euro 3.980.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2014, di cui 3.473.304,00 già trasferiti all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia;
 - d. quanto ad euro 2.000.000,00, a valere sul capitolo di spesa n. 111034 del bilancio regionale della regione Puglia, esercizio 2015.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. Per l'impiego delle risorse di cui al comma 1, ad esclusione di quelle di cui alle lettere b) e c) già nella disponibilità dell'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.
3. L'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della regione Puglia, soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 2, è tenuta ad utilizzare le risorse di cui al comma 1, lettere b) e c) già nella propria disponibilità, secondo le direttive impartite dal Commissario delegato.
4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la regione Puglia sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, anche di derivazione comunitaria.
5. Con successive ordinanze sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 4 ed il relativo ammontare.
6. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 (Attività economiche e produttive)

1. Il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per effetto della diffusione della *Xylella fastidiosa* (Well e Raju) nel territorio della regione Puglia.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei Soggetti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede all'attività di raccolta, controllo, omogeneizzazione dei dati nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'articolo 6.
3. L'attività di ricognizione di cui al comma 1 comprende:
 - a) la determinazione dei giorni di sospensione dell'attività derivante dagli accadimenti di cui in premessa;
 - b) il prezzo di acquisto di piante colpite dal batterio patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa* (Well e Raju);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

c) la verifica dell'eventuale concessione di contributi nei due anni precedenti per la valutazione della disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa in regime *de minimis*;

d) la quantificazione del danno economico conseguente alla sospensione dell'attività, espresso in trecentosessantacinquesimi, sulla base dei redditi prodotti risultanti dalla dichiarazione dei redditi per l'anno finanziario 2012 e/o 2013 ovvero, in assenza di presentazione di dichiarazione dei redditi per lo svolgimento dell'attività produttiva, dalle pertinenti scritture contabili.

Articolo 6

(Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva)

1. L'attività di ricognizione è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Commissario delegato trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia la relazione contenente la ricognizione dei danni.
3. Le attività di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti ed, in ogni caso, eventuali contributi potranno essere riconosciuti nel limite delle risorse di cui all'articolo 4.

Art. 7

(Relazione del Commissario delegato)

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione Puglia, una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza e i relativi costi sostenuti, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 FEB. 2015

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Franco Gabrielli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Gabrielli'.